

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
	12 novembre 2013	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa parlamentare 28 maggio 2013 presentata nella forma generica dai Capigruppo di PLR, LEGA, PPD, VERDI e UDC e cofirmatari "Per l'istituzione di un fondo cantonale per favorire il lavoro"

Con il presente rapporto la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze propone l'adozione dell'iniziativa menzionata sopra attraverso l'adozione del progetto di decreto legislativo, elaborato come testo conforme dell'iniziativa stessa, che è allegato al rapporto.

1. INTRODUZIONE

In data 28 maggio 2013 i capigruppo dei partiti PLR, LEGA, PPD, VERDI e UDC e cofirmatari hanno presentato un'iniziativa parlamentare elaborata denominata *Per un rilancio dell'amnistia fiscale cantonale* con cui è richiesta l'introduzione di due nuovi articoli della legge tributaria del 21 giugno 1994, gli articoli 309e e 314e, che prevedono una riduzione del 70% dell'aliquota applicata al recupero d'imposta non incassata in caso di autodenuncia esente da pena presentata tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015. L'amnistia viene considerata un provvedimento eccezionale (dall'ultima amnistia sono passati ben 44 anni) e ha l'intento di rilanciare il progetto di amnistia fiscale cantonale proposto dal Consiglio di Stato il 23 febbraio 2010 (messaggio n. 6328), bocciato dal Gran Consiglio il 14 marzo 2012.

In sintesi l'iniziativa persegue i seguenti obiettivi:

- garantire un immediato aumento del gettito fiscale delle imposte cantonali e comunali;
- assicurare un gettito fiscale ricorrente per effetto della regolarizzazione del capitale che, negli anni successivi, dovrà essere dichiarato insieme ai relativi proventi;
- dare una risposta efficace alle intenzioni del Consiglio federale di allentare il segreto bancario per i contribuenti svizzeri in caso di sottrazione d'imposta, e di promuovere la "*Weissgeldstrategie*" che toccherà in futuro anche la clientela svizzera;
- favorire un ritorno nelle banche ticinesi e svizzere dei capitali, di regola, investiti all'estero, combattendo le attuali difficoltà del settore bancario ticinese e contribuendo con ciò al miglioramento del risultato d'esercizio e soprattutto al mantenimento e all'incremento dei posti di lavoro.

2. LE MOTIVAZIONI E LE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA OGGETTO DEL RAPPORTO

I capigruppo di PLR, LEGA, PPD, VERDI e UDC, gli stessi iniziativaisti che hanno sottoscritto l'iniziativa parlamentare sopra descritta *Per un rilancio dell'amnistia fiscale cantonale*, consapevoli delle delicate implicazioni etiche che comporta l'introduzione di un'amnistia fiscale, il 25 maggio 2013 hanno inoltrato, al fine di poter garantire il consenso sull'amnistia, un'iniziativa parlamentare generica denominata *Per l'istituzione di un fondo cantonale per favorire il lavoro*. L'obiettivo dell'iniziativa è costituire un fondo pubblico per gestire il ricavato dell'amnistia nell'impiego a sostegno diretto e concreto dell'economia ticinese e, in particolare dell'occupazione, ritenendo prioritarie le seguenti misure:

- a) assicurare l'inserimento lavorativo delle persone senza lavoro, considerando le esigenze dei settori economici cantonali e, in particolare, i settori in cui non si trova manodopera residente;
- b) garantire l'aggiornamento, il perfezionamento o la riqualifica professionali alle persone senza lavoro e al contempo sostenere le attuali prestazioni sociali cantonali di complemento in modo da garantire loro il minimo vitale;
- c) realizzare una rete informatica del profilo professionale delle persone disoccupate e delle persone in cerca di lavoro, usufruibile da chi lo desidera;
- d) creare nuovi percorsi formativi, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie, del risanamento energetico degli stabili e delle energie alternative;
- e) favorire la nascita e lo sviluppo di start up promuovendo i finanziamenti iniziali, il capitale di espansione e i servizi di accompagnamento, in modo da creare opportunità di lavoro sostenibili e ad alto valore aggiunto per i residenti.

Come detto questo impiego concreto del ricupero d'imposta vuol essere la garanzia per l'ampio consenso necessario per procedere a un provvedimento di carattere così eccezionale come l'amnistia fiscale. L'approvazione di quest'ultima dovrà essere necessariamente preceduta dall'istituzione del fondo sopramenzionato, gestito con la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali, che abbia per scopo il sostegno all'occupazione in Ticino e che sia alimentato dai proventi dell'amnistia.

L'iniziativa in esame chiede pertanto esplicitamente che siano introdotte le modifiche legislative necessarie per costituire un fondo pubblico, che:

- 1. sia gestito con il coinvolgimento delle parti sociali,**
- 2. sia alimentato integralmente con i proventi dei recuperi d'imposta derivanti dalle autodenuce esenti da pena presentate tra il 1. gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 fino a un massimo di 20 milioni di franchi (limite che potrà essere rivisto successivamente se le misure dovessero avere più successo del previsto);**
- 3. abbia quale scopo il sostegno di iniziative a favore del lavoro e della riqualifica professionale nel Ticino come ai punti sopra riportati.**

3. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE

La maggioranza della Commissione ha preso atto delle richieste contenute nell'iniziativa e riassunte al capitolo precedente, condividendo le considerazioni che la promuovono e gli obiettivi che con essa si intendono perseguire. Infatti, al di là delle motivazioni di carattere tattico da mettere in relazione con la promozione del consenso intorno all'amnistia fiscale, occorre dire che la questione dell'occupazione dei residenti, in special modo dei giovani, ma anche dei meno giovani che viepiù sono espulsi dal settore bancario a seguito delle

ristrutturazioni causate dall'evoluzione di quest'ultimo, è reale. Pur senza registrare i tassi di disoccupazione di altri Paesi, in particolare dell'Italia dove un giovane su cinque è disoccupato, con le inevitabili ripercussioni sul mercato del lavoro ticinese, confrontato con un'offerta di collaboratori disposti ad accettare qualsiasi condizione retributiva, il tasso di disoccupazione della fascia d'età tra i 19 e i 24 anni registrato nel Ticino nel 2012 è comunque attualmente del 7.6%, il doppio di quello medio svizzero, situato al 3.8%.

Conformemente alla lett. b) del cpv. 2 dell'art. 98¹ della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del 17 dicembre 2002, la Commissione si è fatta carico dell'elaborazione di un progetto di decreto legislativo conforme all'iniziativa parlamentare presentata in forma generica, che ne interpreti le finalità e le modalità di attuazione.

La forma del decreto legislativo - e non la modifica di leggi esistenti, quali ad esempio, per certi aspetti, la Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) oppure, per altri aspetti, la Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) - appare appropriata, poiché si tratta, con la costituzione del fondo e la destinazione delle sue risorse, di un intervento limitato nel tempo, che dovrebbe concludersi all'esaurimento dei mezzi ricavati dall'amnistia. Inoltre l'adozione di un decreto legislativo unico appare certamente più semplice che la modifica, a carattere per di più transitorio, di più leggi già esistenti.

4. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Di per sé il testo conforme di decreto legislativo proposto non richiede particolari spiegazioni e commenti, poiché l'iniziativa parlamentare generica si presenta già con un alto grado di sviluppo della formulazione delle sue finalità e dei metodi per perseguirli. Pertanto se ne possono riprendere in buona parte pari pari i contenuti in forma di articoli di legge, ciò che è anche garanzia di conformità.

Art. 1 - Istituzione e scopo

Nell'art. 1 del progetto di decreto legislativo, oltre alla dichiarazione istitutiva del fondo (cpv. 1), al cpv. 2 se ne precisano gli obiettivi. Questi, come detto sopra, sono ripresi pari pari dal testo dell'iniziativa per assicurarne la conformità con lo stesso e, in ultima analisi, si rifanno agli obiettivi dell'iniziativa parlamentare elaborata del 28 maggio 2013 *Per un rilancio dell'amnistia fiscale cantonale*.

Art. 2 - Finanziamento

Per consentire l'avvio tempestivo delle misure che si prevede di finanziare con il fondo appare opportuno dotare quest'ultimo di un capitale iniziale, fissato a 2 milioni di franchi, in

¹ **Art. 98** ¹L'iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto.

²L'iniziativa è inviata a tutti i deputati e assegnata a una Commissione, la quale riferisce entro 6 mesi proponendo:

a) di dare seguito all'iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato o a una Commissione per l'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa;

b) di approvare un progetto elaborato dalla Commissione stessa;

c) di non accettare l'iniziativa.

³Se è votata l'urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all'iniziativa, secondo il cpv. 2 lett. a).

⁴Quando il progetto fosse elaborato da una Commissione il Consiglio di Stato può presentare un messaggio nel termine massimo di 9 mesi.

⁵Il Consiglio di Stato, rispettivamente la Commissione incaricata, dà seguito all'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa generica entro 1 anno dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio.

attesa che vi affluiscono man mano i proventi dei recuperi d'imposta derivanti dalle autodenunce presentate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. Tenuto conto del carattere transitorio delle iniziative che si intendono finanziare con il fondo, i riversamenti sono previsti fino a un ammontare massimo di 20 milioni.

Art 3. - Gestione

Sulla scorta delle modalità adottate per fondi di analoga istituzione e analoghi obiettivi, la gestione del fondo avverrà su un conto di bilancio del Cantone. Raccogliendo le indicazioni contenute nell'iniziativa, che ne chiedeva la gestione «*con la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali*», si propone di istituire un organo di gestione tripartito che contempra rappresentanze paritetiche di Stato, organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali.

Art. 4 - Modalità di funzionamento

Non si intende porre limiti al campo d'intervento del fondo, consentendone l'operatività sia in modo integrativo sia in modo sostitutivo di altre leggi nei campi specifici della formazione, della riqualifica professionale, del mercato del lavoro e della promozione economica oppure ancora in modo del tutto autonomo da tali leggi, integrando o sostituendo sussidi esistenti per enti o persone oppure introducendone dei nuovi.

Per gli aspetti operativi occorre evidentemente l'emanazione, di competenza del Consiglio di Stato, di un regolamento d'applicazione del decreto legislativo. In materia si può far capo, a titolo di modello, ai vari regolamenti delle leggi citate sopra, se del caso con una maggiore apertura e minori vincoli di quelli posti da queste ultime per l'erogazione di aiuti, in particolare per quel che riguarda gli aiuti a enti di diritto privato, visto il carattere di misura straordinaria e limitata nel tempo del fondo. Il Regolamento dovrà indicare in particolare il Dipartimento incaricato dell'applicazione delle disposizioni sul fondo, fatte salve le competenze della Commissione di gestione, che dovranno pure essere fissate nel Regolamento.

Essendo il fondo alimentato dai proventi derivanti dall'amnistia, l'istituzione del fondo è subordinata all'entrata in vigore dell'amnistia fiscale cantonale prevista dall'iniziativa parlamentare elaborata del 28 maggio 2013 *Per un rilancio dell'amnistia fiscale cantonale*.

Art. 5 - Disposizioni finali

Poiché le autodenunce prospettate dall'amnistia potranno essere fatte fino al 31 dicembre 2015, si ritiene di accordare validità al decreto fino all'esaurimento del massimo delle risorse che saranno ricavate anche nell'anno successivo, ma al più tardi entro il 31 dicembre 2016.

Considerato che si intende far decadere il decreto legislativo all'esaurimento degli effetti dell'amnistia si è ritenuto anche di indicare la destinazione di eventuali residui del fondo alla scadenza della sua validità. La scelta, a tal fine, del Fondo cantonale per la formazione professionale previsto dall'art. della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua è dettata dalle finalità analoghe perseguite da tale Fondo.

5. CONCLUSIONE

La maggioranza della Commissione è dell'opinione che il progetto di decreto legislativo oggetto del presente rapporto rispecchi le intenzioni degli iniziativaisti, indirizzate non solo ad assicurare il consenso sull'amnistia, mediante il vincolo dell'impiego dei ricavi della stessa, attraverso la costituzione di un fondo pubblico a favore del lavoro dei residenti, ma anche rispondendo a un reale problema che deve preoccupare l'autorità politica cantonale. In particolare il fatto di impiegare queste risorse per integrare o sostituire aiuti erogati attualmente sulla base di leggi e regolamenti vigenti, senza modificare tali leggi o regolamenti o crearne di nuovi, è ritenuto appropriato, in quanto, cessato l'effetto dell'amnistia e terminato il periodo di disponibilità dei suoi proventi, non vengono a crearsi esigenze finanziarie da dover coprire con altre fonti.

La gestione del fondo attraverso una commissione tripartita permette inoltre un'equa rappresentanza dei settori coinvolti a tutela degli scopi prefissati.



Fatte queste considerazioni, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze invita il Parlamento ad approvare il presente rapporto e l'annesso progetto di decreto legislativo.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Walter Gianora, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci -

Bignasca A. - Caimi - Chiesa -

Foletti - Guidicelli - Solcà - Vitta

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'istituzione di un Fondo cantonale per favorire il lavoro

(testo conforme all'iniziativa parlamentare presentata in forma generica dai capigruppo)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il rapporto di maggioranza 12 novembre 2013 della Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa parlamentare 28 maggio 2013 presentata nella forma generica dai Capigruppo di PLR, LEGA, PPD, VERDI e UDC,

d e c r e t a :

Articolo 1

Istituzione e scopo

¹È istituito il Fondo cantonale per favorire il lavoro (in seguito Fondo).

²Il Fondo è istituito per finanziare misure volte a:

- a) assicurare l'inserimento lavorativo delle persone senza lavoro, considerando le esigenze dei settori economici cantonali e, in particolare, i settori in cui non si trova manodopera residente;
- b) garantire l'aggiornamento, il perfezionamento o la riqualifica professionali alle persone senza lavoro e al contempo sostenere le attuali prestazioni sociali cantonali di complemento in modo da garantire loro il minimo vitale;
- c) realizzare una rete informatica del profilo professionale delle persone disoccupate e delle persone in cerca di lavoro, usufruibile da chi lo desidera;
- d) creare nuovi percorsi formativi, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie, del risanamento energetico degli stabili e delle energie alternative;
- e) favorire la nascita e lo sviluppo di start up promuovendo i finanziamenti iniziali, il capitale di espansione e i servizi di accompagnamento, in modo da creare opportunità di lavoro sostenibili e ad alto valore aggiunto per i residenti.

Articolo 2

Finanziamento

¹Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di 2 milioni di franchi.

²Il Fondo è alimentato integralmente con i proventi dei recuperi d'imposta derivanti dalle autodenuce esenti da pena presentate tra il 1. gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, fino a un massimo di 20 milioni di franchi.

Articolo 3

Gestione del fondo

¹Gli averi del Fondo sono gestiti in un conto di bilancio del Cantone.

²La gestione del fondo è affidata a una Commissione tripartita di 9 membri, nominata dal Consiglio di Stato, in cui sono rappresentati il Consiglio di Stato e le parti sociali imprenditoriali e sindacali, che decide con voto unanime dei membri presenti su preavviso dei relativi servizi cantonali.

Articolo 4

Modalità di funzionamento

¹Il Fondo può operare in modo integrativo o sostitutivo delle vigenti leggi in materia di formazione o riqualifica professionale, mercato del lavoro o promozione economica o del tutto autonomo dalle stesse, in particolare integrando o sostituendo indennità o sussidi esistenti per enti o persone o introducendone nuovi.

²Il fondo è subordinato all'entrata in vigore dell'amnistia fiscale prevista dall'iniziativa parlamentare elaborata del 28 maggio 2013 *Per un rilancio dell'amnistia fiscale cantonale*.

³Il Consiglio di Stato emana un regolamento d'applicazione del presente decreto, in particolare con i criteri per l'erogazione di indennità e sussidi.

Articolo 5

Disposizioni finali

¹Trascorsi i termini per la domanda di referendum il presente decreto entra immediatamente in vigore.

²Esso resta valido fino all'esaurimento del massimo delle risorse ricavate, ma al più tardi il 31 dicembre 2016.

³Eventuali residui fino a concorrenza del capitale di dotazione iniziale sono incamerati dallo Stato; il resto è devoluto al Fondo cantonale per la formazione professionale.